

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DOPPIO, LAURIA, PINTO, COVIELLO,
CAMO, CUSUMANO, COSTA, BALLESI e ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - L'inquinamento acustico costituisce in questi ultimi tempi un problema urgente da risolvere in quanto il «rischio» rumore determina un impatto rilevante su tutte le funzioni umane ed è responsabile di varie forme di danno fisico e psichico. La normativa vigente in materia di inquinamento acustico non può ritenersi pienamente idonea per affrontare adeguatamente un fenomeno cui l'opinione pubblica è attualmente molto sensibile.

Dal punto di vista dei rapporti tra i privati la norma fondamentale è l'articolo 844 del codice civile, che prevede il criterio della normale tollerabilità per quanto concerne le emissioni sonore da un fondo all'altro. Non sono però posti dei parametri precisi, sicché è una norma che comporta un lungo contenzioso civile che alla fine viene risolto in modo diverso a seconda delle singole fattispecie. Sotto il profilo penale c'è poi l'articolo 659 del codice penale che proibisce i rumori molesti, senza comunque dettare anch'esso alcun criterio per l'individuazione di essi. L'unica possibilità per tentare di dare una soluzione al problema è quella di predisporre gli strumenti per un'azione della pubblica amministrazione in modo da assicurare una adeguata regolamentazione, soprattutto preventiva.

Attualmente le competenze in materia di inquinamento acustico sono delle regioni, essendosi riservato lo Stato, al momento del trasferimento delle competenze, solo alcune attribuzioni di carattere generale ed avendo conferito ai comuni competenze di interesse locale.

Nel settore manca una chiara e completa normativa concernente gli strumenti operativi a disposizione dell'amministrazione: l'unico strumento veramente efficace attualmente previsto è quello contemplato dal comma 14 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione alle emissioni sonore.

Di tale strumento si è avvalso il Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, concernente «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno».

In tale decreto sono previsti: i limiti massimi di esposizione al rumore, stabiliti con riferimento alla suddivisione in zone del territorio comunale ai fini acustici; l'indicazione, per quanto riguarda la valutazione del rumore, sia del criterio del limite massimo di esposizione (numero di *decibel* che le varie sorgenti sonore non possono superare in una determinata zona) sia del criterio del limite massimo differenziale (concernente il livello di rumore che una fonte specifica non può superare rispetto al rumore provocato da tutte le altre sorgenti sonore); la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico; la previsione di piani di risanamento da redigersi da parte dei comuni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni; la previsione di un regime transitorio sia per quanto riguarda il riferimento territoriale dei limiti massimi di esposizione al rumore (mediante un rinvio alla zonizzazione urbanistica) sia per ciò che concerne la possibilità di adeguamento graduale ai nuovi limiti da parte delle imprese.

Con il presente disegno di legge viene integralmente ripreso il testo della legge-quadro sull'inquinamento acustico approvato dal Senato il 21 aprile 1993, a larghissima maggioranza, in un testo unificato (Atti Senato n. 433 e n. 594), la cui validità permane inalterata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dei trasporti, delle tecniche di rilevamento e di misura del rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

d) la determinazione, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei trasporti, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti per quanto riguarda i veicoli, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera d), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 *decibel*;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che pre-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

g) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1, lettera *d)*, devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) i soggetti a cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predisporre un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani.

Art. 4.

(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

c) la determinazione delle modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;

d) l'integrazione della disciplina statale e regionale in materia di emissioni sonore;

e) la rilevazione, il controllo e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore in sede di circolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 7.

(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 8 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Art. 8.

(Regolamenti di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione della presente legge, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *g)* e *h)*, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, nonchè alle nuove localizzazioni aeroportuali e agli autodromi.

Art. 9.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, acquista efficacia dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Contributi agli enti locali)

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonchè per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 11.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991 recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991 e la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza o autorizzazione di esercizio di tale attività deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.